

N. 2320-bis-B

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 marzo 2009 (v. stampato Camera n. 2320)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

previo stralcio dell'articolo 16, il 20 maggio 2009 (v. stampato Senato n. 1078-B)

NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 giugno 2009

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
(RONCHI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FRATTINI)

COSÌ IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ALFANO)

E COSÌ IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

—
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2008.

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 giugno 2009

ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrare la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria.

2. Al fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta ferma quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4.

Art. II.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico).

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'uniformità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni e statuto speciale e delle province

Art. II.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico).

Mentre.

autonomie di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedimento, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quello recente del decreto legislativo 19 agosto 2002, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e riqualificazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di impiantamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisita il parere della Conferenza unilaterale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Dall'orologio termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio

della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emendamenti-decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia la disciplina relativa ai requisiti acciuffici possibili degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 164, è abrogato.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine).

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « in tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG ».

Art. 13.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

Art. 12.

(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine).

Identico.

Art. 13.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

Identico.